

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 468/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2012

**recante modifica del regolamento (UE) n. 28/2012, che fissa le condizioni di certificazione per importare nell'Unione e consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme in materia di certificazione di partite di alcuni prodotti composti introdotti nell'Unione da paesi terzi, inclusi i prodotti composti contenenti ovoprodotti trasformati.
- (2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 28/2012, le partite di prodotti composti introdotti nell'UE o in transito attraverso di essa devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento e soddisfare le condizioni fissate nel suddetto certificato.
- (3) I modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 non contemplano attualmente condizioni particolareggiate per quanto riguarda gli ovoprodotti trasformati contenuti in prodotti composti introdotti nell'UE o in transito attraverso di essa.

- (4) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria <sup>(3)</sup> detta le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito attraverso l'Unione di alcuni prodotti, compresi gli ovoprodotti. Esso prevede che i prodotti importati nell'Unione o in transito attraverso di essa siano accompagnati da un certificato veterinario relativo al prodotto in questione e che rispettino le condizioni ivi stabilite.
- (5) Gli ovoprodotti trasformati presentano un potenziale rischio per la salute degli animali, anche quando sono usati per fabbricare determinati prodotti composti. È pertanto opportuno che le condizioni che devono essere rispettate dagli ovoprodotti introdotti nell'Unione o in transito attraverso di essa a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 siano applicati anche agli ovoprodotti trasformati impiegati per fabbricare prodotti composti.
- (6) I modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 includono la condizione che il paese di origine dei prodotti a base di carne o di latte, utilizzati per la fabbricazione di prodotti composti importati nell'Unione o in transito attraverso di essa, sia autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne o di latte ai sensi della legislazione UE pertinente. Inoltre, i modelli di certificato includono la condizione che il paese di origine dei prodotti a base di carne o di latte coincida con il paese esportatore dei prodotti composti.
- (7) Queste due condizioni garantiscono che i prodotti a base di carne o di latte provenienti da paesi terzi e utilizzati nella fabbricazione di prodotti composti siano conformi alla normativa dell'Unione in materia di salute umana e

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

animale. Tuttavia, la condizione che il paese di origine e il paese esportatore coincidano non consente l'importazione e il transito nell'Unione di prodotti composti esportati da un paese terzo ma contenenti prodotti a base di carne o di latte originari dell'Unione.

- (8) I prodotti a base di carne o di latte originari dell'Unione sono conformi alle condizioni sanitarie stabilite dalla legislazione dell'Unione. È pertanto opportuno modificare le condizioni previste nei modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 in modo da consentire l'uso dei prodotti a base di carne o di latte originari dell'Unione per la fabbricazione di prodotti composti in paesi terzi autorizzati a esportare prodotti composti verso l'Unione.
- (9) In forza della decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di taluni prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni riguardanti l'origine e il trattamento di cui al suo allegato II. L'allegato stabilisce norme in merito a un trattamento generico (A) al quale i prodotti importati devono essere sottoposti quando provengono da paesi terzi in cui la situazione zoonosanitaria non rappresenta un rischio per la situazione zoonosanitaria nell'Unione. Poiché tali prodotti possono essere importati nell'Unione direttamente, è opportuno modificare le condizioni previste nei modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 in modo da consentire l'uso dei prodotti a base di carne per la fabbricazione di prodotti composti nei paesi terzi autorizzati a esportare prodotti composti verso l'Unione, a condizione che il paese terzo che esporta i prodotti composti garantisca la conformità di tali prodotti a base di carne alle prescrizioni sanitarie e in materia di origine, previste nella legislazione dell'Unione e sia autorizzato a esportare gli stessi prodotti a base di carne verso l'Unione alle stesse condizioni.
- (10) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano <sup>(2)</sup> stabilisce che gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I. Inoltre, in forza del regolamento (UE) n. 605/2010 gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi non a rischio di afta epizootica di cui alla colonna B dell'allegato I, a condi-

zione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un medesimo trattamento, come prescritto dal regolamento. Poiché tali prodotti possono essere importati nell'Unione direttamente, è opportuno modificare le condizioni previste nei modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 in modo da consentire l'uso di tali prodotti a base di latte per la fabbricazione di prodotti composti nei paesi terzi autorizzati a esportare prodotti composti verso l'Unione, a condizione che il paese terzo che esporta i prodotti composti garantisca la conformità di tali prodotti a base di latte alle prescrizioni sanitarie e in materia di origine previste nella legislazione dell'Unione e sia autorizzato a esportare gli stessi prodotti a base di latte verso l'Unione alle stesse condizioni.

- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 28/2012.
- (12) Per evitare perturbazioni negli scambi occorre autorizzare per un periodo transitorio l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 28/2012 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2012, le partite di prodotti composti accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1° ottobre 2012 conformemente ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, possono continuare a essere introdotte nell'Unione.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1<sup>o</sup> giugno 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

## PAESE

## Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				I.12.  N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento					
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF d'ingresso nell'UE  I.17.					
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto  Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per  Consumo umano <input type="checkbox"/>										
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce  Impianto di fabbricazione      Numero di colli      Natura della merce      Peso netto      Numero del lotto										

## PAESE

## Prodotti composti destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II.	<b>Informazioni sanitarie</b>	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.							
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), relativo alla provenienza dei prodotti d'origine animale usati nella fabbricazione dei prodotti composti sopra descritti, che i prodotti composti sopra descritti sono stati fabbricati conformemente a tali disposizioni e, in particolare, che provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.2. i prodotti composti descritti sopra contengono:</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure II.2.A <b>Prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati</b> (<sup>2</sup>) in qualunque quantità, che soddisfano le disposizioni di polizia veterinaria di cui alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei conformi ai criteri di seguito elencati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie A)</th> <th>Trattamento B)</th> <th>Origine C)</th> <th>Stabilimento/i autorizzato/i D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati in base all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; qualora la legislazione dell'Unione preveda una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7;</li> <li>— essere uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>— essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento.</li> </ul> <p>D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati contenuti nel prodotto composto.</p> <p>E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p> <p>(<sup>1</sup>) (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata) con un rischio di BSE trascurabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</li> </ol> <p>(<sup>1</sup>) 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</li> <li>(<sup>1</sup>) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>				Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	Stabilimento/i autorizzato/i D)	<p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati in base all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; qualora la legislazione dell'Unione preveda una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7;</li> <li>— essere uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>— essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento.</li> </ul> <p>D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati contenuti nel prodotto composto.</p> <p>E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p> <p>(<sup>1</sup>) (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata) con un rischio di BSE trascurabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</li> </ol> <p>(<sup>1</sup>) 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</li> <li>(<sup>1</sup>) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</li> </ol>		
Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	Stabilimento/i autorizzato/i D)								
<p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati in base all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; qualora la legislazione dell'Unione preveda una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7;</li> <li>— essere uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>— essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento.</li> </ul> <p>D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati contenuti nel prodotto composto.</p> <p>E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p> <p>(<sup>1</sup>) (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata) con un rischio di BSE trascurabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</li> </ol> <p>(<sup>1</sup>) 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</li> <li>(<sup>1</sup>) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</li> </ol>											

## PAESE

## Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>1</sup>) (E.2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un rischio di BSE controllato:</p> <p>1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati previo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, o abbattuti con lo stesso metodo, o macellati previo stordimento mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(<sup>1</sup>) (<sup>3</sup>) 4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(<sup>1</sup>) (<sup>4</sup>) 5) nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(<sup>1</sup>) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(<sup>1</sup>) i) tgli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p> <p>(<sup>1</sup>) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>(<sup>1</sup>) (E.3) fnel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio di BSE indeterminato, di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione:</p> <p>1) ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(<sup>1</sup>) (<sup>5</sup>) 3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) ntessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;</p> <p>iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(<sup>1</sup>) (<sup>4</sup>) 4) nel caso di intestini provenienti da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio di BSE indeterminato in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p>		

## PAESE

## Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>1</sup>) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(<sup>1</sup>) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p> <p>(<sup>1</sup>) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/oppure [II.2.B <b>Prodotti lattiero-caseari trasformati</b> (<sup>6</sup>) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto, oppure prodotti lattiero-caseari non a lunga conservazione in qualsiasi quantità che:</p> <p>a) siano stati fabbricati in (paese) ..... nello stabilimento ..... (numero di riconoscimento degli stabilimenti d'origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della fabbricazione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari nell'UE). Il paese di origine dei prodotti a base di latte deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.;</li> <li>— essere uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>— essere un paese terzo autorizzato a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte compresi nella colonna A o B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato, alle stesse condizioni, a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte.</li> </ul> <p>Il paese d'origine indicato alla casella I.7. deve figurare nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento deve essere conforme al trattamento previsto nel suddetto elenco per il paese in questione;</p> <p>b) sono stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;</li> <li>ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina, e</li> <li>iii) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;</li> </ul> <p>c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:</p> <p>(<sup>1</sup>) a seconda dei casi [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>) a seconda dei casi [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e comunque sufficiente a garantire una reazione negativa a un test di fosfatasi alcalina eseguito immediatamente dopo il trattamento.];</li> <li>(<sup>1</sup>) oppure [a un processo di sterilizzazione, fino a ottenere un valore F<sub>0</sub> pari o superiore a 3;];</li> <li>(<sup>1</sup>) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.];</li> <li>(<sup>1</sup>) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina.];</li> <li>(<sup>1</sup>) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>) a seconda dei casi [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],</li> <li>(<sup>1</sup>) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione.];</li> </ul> </ul> <p>(<sup>1</sup>) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p>		



## PAESE

## Prodotti composti destinati al consumo umano

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>(<sup>1</sup>) <i>a seconda dei casi</i> [a un processo di sterilizzazione, fino a ottenere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>d) sono stati prodotti il ..... o nel periodo dal ..... al ..... (<sup>7</sup>).]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>e/oppure</i> [II.2.C <b>Prodotti della pesca trasformati</b> toriginari dello stabilimento riconosciuto n. (<sup>8</sup>) ..... sito nel paese (<sup>9</sup>) .....]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>e/oppure</i> [II.2.D <b>Ovoprodotti trasformati</b> toriginari del paese autorizzato (<sup>9</sup>) .....]</p> <p>Sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa le condizioni di cui alla sezione X dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, alla data del rilascio del presente certificato, è indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e</p> <p><i>a seconda dei casi</i></p> <p>(<sup>1</sup>) II.2.D.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri (comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo), non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]</p> <p><i>oppure</i></p> <p>(<sup>1</sup>) II.2.D.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati:</p> <p>(<sup>1</sup>) [l'albume liquido è stato portato:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [with 56,7 °C for 232 seconds.]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato portato:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 513 ore.]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [le uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [sono state completamente cotte.]]</p> <p>[le miscele di uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [a 61,1 °C per 94 secondi.]]</p>		

## Note

## Parte I:

- Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e/o dei prodotti della pesca trasformati di cui agli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione e/o degli ovoprodotti trasformati di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione.
- Casella I.11.: Nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella I.7.
- Casella I.15.: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea.
- Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.
- Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.



## PAESE

## Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>		
<p>— Casella I.28.: Impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca trattati, specificare se provengono dall'acquacoltura o se sono di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.</p>		
<p><b>Parte II:</b></p>		
<p>(<sup>1</sup>) Barrare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>(<sup>2</sup>) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.</p>		
<p>(<sup>3</sup>) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p>		
<p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p>		
<p>Nel caso di importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p>		
<p>(<sup>4</sup>) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.</p>		
<p>(<sup>5</sup>) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p>		
<p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p>		
<p>Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p>		
<p>(<sup>6</sup>) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>		
<p>(<sup>7</sup>) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p>		
<p>(<sup>8</sup>) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato a esportare nell'UE.</p>		
<p>(<sup>9</sup>) Paese d'origine autorizzato a esportare nell'UE.</p>		
<p>(<sup>10</sup>) In caso di prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca, si può accettare la firma di un ispettore ufficiale.</p>		
<p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		

## PAESE

**Prodotti composti destinati al consumo umano**

II.	<b>Informazioni sanitarie</b>	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale <sup>(10)</sup>  <div> <div>Nome e cognome (in stampatello):</div> <div>Titolo e qualifica:</div> </div> <div> <div>Data:</div> <div>Firma:</div> </div> <div> <div>Timbro:</div> </div>			

## ALLEGATO II

**Modello di certificato sanitario per il transito o il magazzinaggio nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano**

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.
					I.3. Autorità centrale competente		
					I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo				I.12. Luogo di destinazione  Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno wagon <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF d'ingresso nell'UE  I.17.		
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
						I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto  Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>					I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore					I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per  Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>  Paese terzo      Codice ISO					I.27.		
I.28. Identificazione della merce  Impianto di fabbricazione      Numero di colli      Natura della merce      Peso netto      Numero del lotto							

## PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano  
Transito/magazzinaggio

Parte II: Certificazione	II.	<b>Informazioni sanitarie</b>	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica che i prodotti composti descritti sopra contengono:</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure II.1.A <b>Prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati</b>(<sup>2</sup>) in qualunque quantità, e che i suddetti prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati fabbricati in conformità alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei, conformi ai criteri che seguono:</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Specie A)</td> <td style="text-align: center;">Trattamento B)</td> <td style="text-align: center;">Origine C)</td> </tr> </table> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e, se la legislazione dell'Unione ha introdotto una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.;</li> <li>— essere uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>— essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anche autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento.]</li> </ul> <p>(<sup>1</sup>) e/oppure II.1.B <b>Prodotti lattiero-caseari trasformati</b> (<sup>3</sup>) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto o prodotti lattiero-caseari che non siano a lunga conservazione in qualsiasi quantità che:</p> <p>a) sono stati fabbricati in (paese) ..... Il paese di origine dei prodotti a base di latte deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.;</li> <li>— essere uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>— essere un paese terzo autorizzato a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte compresi nella colonna A o B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato, alle stesse condizioni, a esportare nell'Unione latte e prodotti lattiero-caseari.</li> </ul> <p>Il paese d'origine indicato alla casella I.7. deve figurare nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento deve essere conforme al trattamento previsto nel suddetto elenco per il paese in questione;</p> <p>b) sono stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) controllati dal servizio veterinario ufficiale,</li> <li>ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina, e</li> <li>iii) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;</li> </ol> <p>c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:</p> <p>(<sup>1</sup>) [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>(<sup>1</sup>) a seconda dei casi [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e se del caso sufficiente a garantire una reazione negativa a un test di fosfatasi alcalina eseguito immediatamente dopo il trattamento;]</p>				Specie A)	Trattamento B)
Specie A)	Trattamento B)	Origine C)				

## PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano  
Transito/magazzinaggio

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
( <sup>1</sup> ) oppure [a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore $F_0$ pari o superiore a 3;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da]		
( <sup>1</sup> ) oppure [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:		
( <sup>1</sup> ) oppure [a un processo di sterilizzazione fino a ottenere un valore $F_0$ pari o superiore a 3;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]		
(d) sono stati prodotti il ..... o nel periodo dal ..... al ..... ( <sup>4</sup> ).]		
e/o [II.1.C Ovoprodotti trasformati originari del paese autorizzato ( <sup>5</sup> )		
fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa le condizioni di cui alla sezione X dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, alla data del rilascio del presente certificato, è indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e		
a seconda dei casi		
( <sup>1</sup> ) [II.1.C.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri (comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo), non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]		
oppure		
( <sup>1</sup> ) [II.1.C.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati:		
( <sup>1</sup> ) [l'albume liquido è stato portato:		
( <sup>1</sup> ) [a 55,6 °C per 870 secondi;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [l'albume essiccato è stato portato:		
( <sup>1</sup> ) [a 67 °C per 20 ore;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a 54,4 °C per 513 ore;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [le uova intere sono state portate almeno:		
( <sup>1</sup> ) [a 60 °C per 188 secondi;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [sono state completamente cotte.]		
[le miscele di uova intere sono state portate almeno:		
( <sup>1</sup> ) [a 60 °C per 188 secondi;]		
( <sup>1</sup> ) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]		

## PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano  
Transito/magazzinaggio

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione.</li> <li>— Casella I.11.: Nome e indirizzo degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella I.7.</li> </ul> <p>Numero di riconoscimento: non applicabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Casella I.15.: Numero di immatricolazione (vagone ferroviario o container e autocarri), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23 il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea.</li> <li>— Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.</li> <li>— Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.</li> <li>— Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</li> <li>— Casella I.28.: <i>Impianto di fabbricazione</i>: inome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario».</li> </ul> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(<sup>3</sup>) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(<sup>4</sup>) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p> <p>(<sup>5</sup>) Paese d'origine autorizzato a esportare nella UE.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:»</p>		